

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI MODENA E PROVINCIA -

Contratto Provinciale per i dipendenti dell'Istituto Vigilanza Notturna, Diurna e Campestre di Modena e Provincia

L'anno 1946 (millenovecentoquarantasei), il giorno 25 ottobre, fra l'Istituto Vigilanza Notturna, Diurna e Campestre di Modena e Provincia, ed i dipendenti dell'Istituto stesso, questi ultimi assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro di Modena;

si è stipulato

il presente contratto da valere per tutti i dipendenti di Modena Provincia dell'Istituto Vigilanza Notturna, Diurna e Campestre, a decorrere dal 1° settembre 1946.

- Art. 1 -

TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione minima viene così fissata:

stipendio base L. 4.500 mensili
indenn. conting. " 1.500 "

Lo stipendio di cui sopra deve intendersi netto da qualsiasi ritenuta ed applicabile per il Comune di Modena e Sassuolo.

- Art. 2 -

ASSUNZIONE

L'assunzione in servizio deve eseguirsi tramite l'Ufficio di collocamento, previa approvazione della Commissione Interna.

- Art. 3 -

DOCUMENTI DI ASSUNZIONE

L'assunzione in servizio del prestatore d'opera è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) carta d'identità o documento equipollente
- b) tessera relativa alle Assicurazioni Sociali Obbligatorie

Restano fermi gli obblighi che per legge incumbono ai Dirigenti dell'Istituto circa il rilascio delle tessere per le Assicurazioni Sociali e dei libretti Personali di paga inerenti all'Assicurazione Infortuni, quando al Vigile ne sia sprovvisto.

L'Istituto potrà richiedere al Vigile:

- a) certificato penale
- b) certificato di studio
- c) eventuali certificati di servizio
- d) congedo militare

I predetti certificati devono essere in carta da bollo legalizzati.

- Art. 4 -

ATTO DI ASSUNZIONE

L'Istituto è tenuto a rilasciare al Vigile assunto in servizio un atto scritto dal quale dovrà risultare:

- a) la data di assunzione
- b) la durata del periodo di prova

c) la misura della retribuzione assegnategli
Tale atto dovrà essere rilasciato dall'Istituto anche ai Vigili che siano già in servizio.

ART. 5 - PERIODO DI PROVA

Il Vigile assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dall'atto di cui all'articolo precedente della durata massima di mesi 2.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in ogni tempo, senza preavviso nè-indennità, competendo al Vigile solamente il pagamento delle giornate di servizio prestato, da liquidarsi in base alla retribuzione pattuita nel presente contratto.

Al termine del periodo di prova il Vigile, ove non sia stato licenziato e non si sia dimesso, si intende confermato. In caso di conferma il periodo di prova sarà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

ART. 6 - BUSTA PAGA

Le retribuzioni dovranno essere corrisposte mediante busta paga su cui dovrà essere chiaramente specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo delle eventuali ore straordinarie e di tutti gli altri elementi che formano la somma globale contenuta nella busta paga stessa. Dovranno pure essere elencate distintamente le eventuali ritenute.

Gli eventuali reclami sulla mancata rispondenza fra la somma netta indicata sulla busta paga e quella contenuta nella stessa e sulla legalità della moneta, dovranno essere avanzati all'atto del pagamento.

Lo stipendio dovrà essere corrisposto ai dipendenti non oltre il giorno 3 di ogni mese.

ART. 7 - VESTIARIO

Gli armamenti e la bicicletta sono a complete carico dei Vigili. La divisa completa, con mantello, viene fornita dalla Direzione dietro pagamento mensile.

E' fatto assoluto divieto ai Vigili di portare armi se non muniti di regolare porto d'armi.

ART. 8 - PERMESSI E CONGEDI

In caso di gravi e comprovate ragioni personali o familiari, l'Istituto è tenuto a concedere, determinandone la durata, i permessi o congedi che fossero richiesti dal Vigile.

I congedi ed i permessi di durata non superiore ai 2 giorni, non saranno detratti dalle ferie annuali, mentre potranno essere detratti i giorni eccedenti tale limite. Però la durata dei permessi concessi per lutti familiari o per esplicare mandati sindacali non è comunque detraibile alle ferie, ed i Vigili avranno diritto alla completa retribuzione.

ART. 9 - FERIE

A tutti i dipendenti dell'Istituto di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno un periodo di riposo, con corresponsione dell'ordinaria retribuzione (paga base e indennità di contingenza)

di giorni 12.

Avrà diritto alle ferie anche tutto il personale dipendente dall'Istituto che pur non avendo compiuto un anno di servizio, abbia superato il periodo di prova, naturalmente in dodicesimi.

L'epoca delle ferie sarà fissata dall'Istituto compatibilmente con le esigenze dello stesso, sentiti i desideri dei Vigili e tenuto conto delle consuetudini locali.

Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie. Il mancato godimento comporterà per l'Istituto obbligo al pagamento al Vigile con un compenso pari alle giornate che quest'ultimo avrebbe dovuto trascorrere in ferie (paga base e indennità di contingenza). Le ferie non potranno decorrere dai giorni festivi.

In caso di licenziamento anche per motivi disciplinari o di dimissioni del Vigile che abbia maturato il diritto alle ferie, l'Istituto è tenuto a corrispondergli il compenso sostitutivo. Le frazioni di anno decorrenti dall'ultimo periodo di ferie maturate, saranno calcolate in ragione di dodicesimi. In nessun caso possono essere concesse le ferie durante il periodo di preavviso di licenziamento, spettando al Vigile l'indennità sostitutiva.

ART. 10 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro decorre dalle ore 24 all'alba di ogni stagione. Le ore straordinarie giornaliere che eventualmente i Vigili saranno chiamati a fare, dovranno essere corrisposte con una maggiorazione del 25% se fatte in giorni feriali; del 50% se in giorni festivi.

ART. 11 - RIPOSO SETTIMANALE

Ai prestatori d'opera del presente contratto compete una giornata di riposo settimanale di 24 ore consecutive. Se per esigenze dell'Istituto il Vigile non dovesse usufruire della giornata di riposo, l'Istituto è tenuto a corrispondergli oltre allo stipendio mensile una giornata completa di lavoro maggiorata del 50%.

ART. 12 - FESTIVITÀ NAZIONALI

In base al decreto legislativo 25.3.1946 n.185 e al D.L. Presidenziale 19.6.1946 n.2, sono dichiarati giorni festivi a tutti gli effetti civili le seguenti giornate: 25 aprile, 1° maggio, 8 maggio, 11 giugno e 4 novembre. In dette festività l'Istituto è tenuto a corrispondere ai Vigili, ancorchè non vi sia prestazione d'opera, la normale retribuzione giornaliera (paga base e indennità di contingenza). Ai vigili che nei casi previsti prestano la loro opera nelle suindicate festività è dovuta una doppia retribuzione nella misura anzidetta e con la maggiorazione del 50% sulla paga base e indennità di contingenza, del lavoro effettivamente prestato. In caso di trasgressione l'Istituto incorrerà nelle sanzioni previste dal primo comma dell'art.509 del Codice Penale.

ART. 13 - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Sono considerate festività infrasettimanali le seguenti:

Il primo giorno dell'anno - Corpus Domini - Assunzione B.V.Maria (15 agosto) Giorno di Natale.

Ai Vigili che non prestano la loro opera durante le festività infrasettimanali di cui sopra, sarà riconosciuta l'intera paga base e indennità di contingenza nella misura ordinaria giornaliera.

A coloro che invece prestano la loro opera durante dette festività sarà riconosciuta in aggiunta a quanto previsto nel capoverso precedente, una maggiorazione del 100% della paga base.

ART. 14 -

Il trattamento di malattia dei Vigili del fuoco sarà quello previsto dallo Statuto vigente per i Lavoratori del Commercio.

Le marche assicurative ed i contributi in Previdenza Sociale, a norma di legge.

ART. 15 - INFORTUNI SUL LAVORO

L'Istituto è tenuto ad assicurare il personale dipendente.

In caso di infortunio, il Vigile si rivolgerà all'Istituto Infortuni.

ART. 16 - CHIAMATA ALLE ARMI

La chiamata alle armi per obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo trascorso sotto le armi sarà computata a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio del Vigile, come per il personale richiamato.

ART. 17 - DOVERI

Il personale dipendente dall'Istituto deve tenere un contegno rispettoso verso i dirigenti dell'Istituto stesso, i Superiori, i Colleghi e verso la clientela, dando esempio di ordine, disciplina, correttezza e laboriosità. I Dirigenti dell'Istituto useranno per parte loro verso i dipendenti, indistintamente, la considerazione ed il trattamento che essi meritano quali collaboratori del buon andamento dell'Istituto stesso.

Ogni Vigile dovrà presentarsi al lavoro puntualmente, e dovrà osservare scrupolosamente la decenza e l'igiene della persona e del vestiario.

I Vigili hanno l'obbligo di rispettare ogni norma regolante il servizio che potrà essere emanato dall'Istituto, in quanto ^{non} contrasti col presente contratto. Una copia di tali norme dovrà essere affissa nei locali dell'Istituto.

I Vigili devono sorvegliare la zona loro assegnata, in ogni giro di perlustrazione e specialmente nel primo, devono assicurarsi della perfetta chiusura dei negozi, magazzini e case, visitando internamente quei locali il cui portone fosse aperto.

Il Vigile che trovasse aperte un negozio, magazzino od abitazione, ne informerà il proprietario. In caso che il proprietario abitasse troppo lontano per avvisarlo, ne informerà il Capo Zona che provvederà a seconda del caso.

Il Vigile notturno che trovasse una persona in flagranza di furto o della consumazione di qualsiasi altro reato, dovrà procedere al di cui fermo e consegna immediata all'arma del Carabinieri o all'Ufficio di P.S. più vicina.

Il compito dei Vigili adibiti alla campagna è quello di fare attiva e diligente sorveglianza alla zona loro affidata onde prevenire e reprimere eventuali vandalismi alle ville, cascinali, giardini, campi, onde evitare tagli ed esportazione di piante, fieno e di qualsiasi altro prodotto al suolo.

Qualora l'agente nei giri di vigilanza constatasse tentativi di furto o di qualsiasi altro reato, dovrà appena cessato il suo servizio informare il suo superiore diretto il quale a sua volta e senza indugio ne darà notizia all'arma dei Carabinieri ed all'Ufficio di P.S. competenti per giurisdizione.

I Vigili sono obbligati a prestare man forte agli agenti di P.S. ed ai Carabinieri, e devono quindi mantenere con essi i migliori rapporti.

I graduati sono responsabili del servizio e della disciplina nella zona loro affidata? Debbono astenersi dal commettere ingiustizie o soprusi verso gli inferiori, dando a questi l'esempio di puntualità, esattezza o sollecitudine per tutto l'orario di servizio. Inoltre i graduati debbono curare continuamente la ricerca di nuovi abbonati. La direzione occorrendo provvederà alla produzione, mandando persone di sua fiducia in tutti i comuni appartenenti all'Istituzione.

ART. 18 - ASSENZE

Le assenze non giustificate entro le 48 ore dal loro inizio (salvo giustificati casi di impedimento) sono possibili delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 19. Prolungandosi l'assenza arbitraria oltre i 3 giorni lavorativi, il prestatore d'opera sarà considerato dimissionario.

ART. 19 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le mancanze disciplinari compiute dai Vigili possono essere punite, secondo la gravità della mancanza, dall'Istituto (preva constatazione) con le seguenti sanzioni:

- a) censura verbale o scritta
- b) multa che in nessun caso potrà superare l'importo di due ore di retribuzione
- c) sospensione del lavoro e della retribuzione per un periodo massimo di giorni 2 (due)
- d) licenziamento in tronco

ART. 20 - PREAVVISO

Il licenziamento e le dimissioni del Vigile che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in ogni tempo e con preavviso scritto di giorni 15. In caso di mancato preavviso, è dovuta, da ambo le parti, una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Il periodo di preavviso sarà comunque valevole ai fini del computo dell'indennità di servizio.

ART. 21 - INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

Oltre al preavviso di cui al precedente comma, il Vigile che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio avrà diritto, in caso di licenziamento o di dimissioni, ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità pari a 25/30 della retribuzione globale, mensile, maggiorata dal dodicesimo della gratifica natalizia, per ogni anno di servizio prestato.

Le frazioni di anno saranno computate in ragione di dodicesimi.

0a | A0{ aae0^ } d a^
0f & { ^ } d A | ^ \ c a e f | a a e f | | c e f ^ a ^ | a e f | } d a e r z e a } ^ f a

ART. 22 - GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia per i vigili deve essere corrisposta in base alle disposizioni vigenti per tutte le categorie dei lavoratori del commercio.

ART. 23 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto s'intende rinnovato o sostituito in tutto o in parte da eventuali contratti regionali, interregionali o nazionali stipulati dagli organi confederali.

Il presente contratto s'intende provvisorio e verrà sostituito in tutto o in parte qualora subentrasse un contratto regionale o nazionale.

Seguono le firme.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

